

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-2004 del 19/04/2017                                       |
| Oggetto                     | Rinnovo di concessione di acqua pubblica sotterranea<br>mediante un pozzo |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-2083 del 19/04/2017                                      |
| Struttura adottante         | Area Coordinamento Rilascio Concessioni                                   |
| Dirigente adottante         | GIUSEPPE BAGNI                                                            |

Questo giorno diciannove APRILE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

---

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE PRATICA REPPA4755

COMUNE DI NOVELLARA (RE)

DITTA SAG TUBI S.p.A.

USO IGIENICO ED ASSIMILATI

RINNOVO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE  
N.1 POZZO

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico della opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

**PRESO ATTO:**

-che con Provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po sede di Reggio Emilia n.8404 del 07/07/2015 è stata assentita alla ditta SAG TUBI S.p.A. con sede in via Alessandrini n.51-57, 42017 a Novellara (RE) Cod.Fisc. e P.IVA 01407790359 il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee in comune di Novellara (RE) in via Labriola da esercitarsi mediante prelievo da n.1 pozzo ubicato su terreno condotto in affitto di proprietà della ditta MMW SRL a ciò consenziente, contraddistinto da mappale n.86, foglio n.50 del NCT di detto Comune per una portata massima complessiva di l/s 1,0 corrispondente ad un volume annuo di mc 100,00 da destinare ad uso igienico ed assimilati, già assentita con Determinazione n.1680/2006 a scadenza alla data del 31/12/2015 ai sensi dell' art. 47 del Regolamento Regionale n. 41/2001, proc REPPA4755;

-che in data 14/09/2015 protocollo n. 2015.0661017 la ditta SAG TUBI S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta e ha versato l'importo pari ad € 87,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;

**ESAMINATA:**

la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che:

a) il prelievo avviene mediante un pozzo esistente avente una profondità di mt 120 dal piano di campagna, equipaggiati con elettropompa sommersa di potenza pari a 1,5 kW portata massima di 0,04 l/s;

b) la quantità d'acqua richiesta complessivamente è pari a 100 mc/anno;

c) non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente ad esclusione della rete acquedottistica;

**DATO ATTO:**

-che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;

- che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopra citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto di concessione senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

-che non sono stati acquisiti agli atti i pareri di cui all'art.12 della R.R. 41/2001, in quanto trattasi di rinnovo di concessione e che nulla è variato rispetto alla concessione precedente.

**ACCERTATO:**

-che la Ditta SAG TUBI S.p.A. ha provveduto al versamento della somma di € 87,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n.1622 del 29/10/2015;

-che il richiedente ha versato in data 29/03/2017 la somma di euro 163,16 relativa al canone 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;

che in occasione della precedente concessione il deposito cauzionale è stato costituito per l'importo di € 250,00 e pertanto non è necessario operare l'adeguamento dell'importo

**CONSIDERATO:**

-che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

-che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è riconducibile per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s.m.i., all'uso "igienico ed assimilati";

-che il prelievo ai sensi delle vigenti disposizioni regionali col Piano di Gestione Distrettuale presenta caratteristiche tali da non determinare influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, per cui può essere ammissibile una continuazione del prelievo.

### **RITENUTO**

sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di dieci anni fino alla data del 31/12/2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare di cui all'atto n.8404 del 07/07/2015 allegato al presente provvedimento.

### **DETERMINA**

- di assentire alla Ditta SAG TUBI S.p.A. con sede in via Alessandrini n.51-57 4201 a Novellara (RE) Cod.Fisc. e P.IVA 01407790359, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Novellara (RE) destinata ad uso igienico ed assimilati, mediante un pozzo della profondità di metri 120 ubicato su terreno distinto nel NCT al Fg. 50 Map. 86, per la portata massima complessiva di 0,04 l/sec e un consumo annuo pari a 100 mc ;
- di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al **31/12/2026** ai sensi del regolamento regionale n. 41/2001 e della DGR. n.787/2014;
- di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 8404 del 07/07/2015 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
- di dare atto che:
  - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad euro 163,16 è stato versato;
  - le spese istruttorie sono state corrisposte nella misura di euro 87,00;
  - i canoni annuali ed eventuali integrazioni cauzionali sino a concorrenza canone 2017, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
  - che i pagamenti successivi al 2017 dovranno essere corrisposti utilizzando l'IBAN IT94H0760102400001018766103;
- che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- di dare atto inoltre:
  - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
  - che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di pubblicare sul BURERT il presente atto;
- di notificare il presente atto tramite PEC;
- di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.

Il Responsabile  
Area Coordinamento Rilascio Concessioni  
**Dott. Giuseppe Bagni**  
(Originale firmato digitalmente)



Area Coordinamento Rilascio Concessioni

BOLOGNA

---

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di rinnovo di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n.2 pozzi, per uso irrigazione aree verdi ed antincendio richiesta dalla ditta SAG TUBI S.p.A. con sede in via Alessandrini n.51-57, 42017 a Novellara (RE) Cod.Fisc. e P.IVA 01407790359 (Prat. REPPA4755).

### **ART. 1**

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite due pozzi esistenti aventi le seguenti caratteristiche:

##### POZZO

- diametro perforazione pozzo 100 mm;
- profondità del pozzo mt. 120;
- assenza di avampozzo;
- potenza pompa Kw 1,5;
- portata massima del prelievo 0,04 l/s ;
- coordinate geografiche ED 50 UTM 32: X= 635287; Y=965406 ;

Il pozzo è ubicato in comune di Novellara al Fg. 50 Mapp.86.

La risorsa derivata è utilizzata per il fabbisogno idrico relativo all'uso igienico ed assimilati.

### **ART. 2**

#### **MODALITÀ DI PRELIEVO DELL' ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata massima pari a 0,04 l/s e di volume pari a 100 mc/anno, stabiliti nel provvedimento di concessione.

Il concessionario è obbligato a sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Amministrazione concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

### **ART. 3**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

##### **Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

### **Variazioni**

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

### **Cessazione dell'utenza**

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

### **Dispositivo di misurazione delle portate e dei volumi**

Ai sensi dell' art.95 del D.Lgs. n.152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d' acqua pubblica derivati, installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione per tutta la durata della concessione.

I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere inviate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici), all' Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE-Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall' Amministrazione Regionale.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati). La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza a questa ARPAE – Direzione Tecnica .

## **ART. 4**

### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 **è rilasciata fino al 31 dicembre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

**ART. 5**  
**CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è aggiornato ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

**ART. 6**  
**RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2026.**

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

**ART. 7**  
**OSSERVANZA DI REGOLE E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di delegato/legale rappresentante della società \_\_\_\_\_, presa visione in data \_\_\_\_\_ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**